

COMUNE DI CHIAVERANO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione modifiche ed integrazioni.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. TROMPETTO MATTEO - Consigliere	Sì
4. REVELLO CHION MARIA - Consigliere	Sì
5. FUSO LUISA MARIA - Consigliere	Sì
6. PONZETTO ENRICO - Consigliere	Sì
7. EBANIELE FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
9. VERDOJA PIETRO - Consigliere	Giust.
10. MIGNONE ERINO - Consigliere	Sì
11. GASTALDO BRAC ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FURNARI dott.ssa Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 13 in data 27/04/2016 ad oggetto

“Imposta Unica Comunale - Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
Approvazione modifiche ed integrazioni.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto:
Imposta Unica Comunale - Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
Approvazione modifiche ed integrazioni.

Ritenutola meritevole di approvazione ;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (Mignone Erino, Ebaniele Francesca)

DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.13 DEL 21/04/2016

OGGETTO : Imposta Unica Comunale - Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione modifiche ed integrazioni.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

PREMESSO che:

- la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014”, all’art. 1, comma 639, istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha accorpato all’interno di una disciplina unitaria precedenti entrate tributarie basandole su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone di tre distinte entrate: l’IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi TASI e nella tassa sui rifiuti TARI , che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), nell’ambito della disciplina della IUC, può essere letto nel seguente modo suddividendolo per “argomenti”:
 - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
 - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
 - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
 - commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI , TASI E IMU)
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato dall’art. 1, comma 702 della Legge di Stabilità 2014;
- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che “*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- il comma 2 dell’art. 52 come interpretato dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 e il D.M. 01/03/2016 che ha previsto un ulteriore differimento del termine dal 31/03/2016 al 30/04/2016;

VISTA la Legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014 che, inserendo l’art. 9-bis, ha eliminato per l’anno 2014 la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti, modificando l’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito

con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214 sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: “l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” e ha inserito, dopo l’ottavo periodo, il seguente stabilendo che “ *A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso*”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016), composta da un unico articolo, che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale a decorrere dal 2016 ed in particolare:

- **comma 10, lettera a) e b):** Il comma 10 interviene sull’art. 13 del D.L. 201/2011, in materia di IMU. Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli/genitori), oggetto della norma successiva. Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato
 - il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
 - il comodante non deve possedere altre unità a destinazione abitativa in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 e A/9.
 - oggetto di comodato deve essere un’abitazione non di lusso
 - l’immobile concesso deve essere abilito ad abitazione principale del comodatario

“All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita' immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:

«0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»”

- **comma 15:** Il comma 15 integra l’articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, che prevede la non applicazione dell’Imu agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.

“All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica»”

- **comma 53:** Canoni concordati – il comma 53 integra il contenuto dell’articolo 13 del decreto legge n. 214 del 2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge

9/12/1998 n° 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento

“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento»”

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale aveva deciso di approvare singoli regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate comunali, nonostante l'istituzione dell'unicità nominale dell'imposta IUC, al fine di rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo e per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo potesse incidere sull'applicazione degli altri regolamenti;

PRESO ATTO che con deliberazione Consiglio Comunale n° 30 del 16/07/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come componente della IUC;

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento IMU, nel rispetto degli equilibri finanziari del Bilancio, al fine di adeguarlo alle modifiche legislative intervenute;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le modifiche ed integrazioni al testo dei seguenti articoli contenuti nel:

- **TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI” :**

Art. 3 – Presupposto dell'imposta ed esclusioni

Art 4 _Definizione di fabbricato , area fabbricabile e terreno agricolo

Art. 5 – Abitazione principale, pertinenze ed unità immobiliari assimilate

- **TITOLO II “AGEVOLAZIONI, ESENZIONI”**

Art. 10 – Fabbricati di interesse storico –artistico e fabbricati inagibili o inabitabili

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dall'art. 10 comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall'anno d'imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sotto il profilo della regolarità Tecnica;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **DI APPROVARE** le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale:

L'art. 3 “ Presupposto dell'imposta ed esclusioni” viene così modificato:

1. *Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì soggetti all'imposta i terreni incolti e gli "orticelli".*
2. *L'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale ed alle pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
3. *Il tributo non si applica inoltre:*
 - a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
 - b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;*
 - c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - d) *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
 - e) *ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. beni merce);*
 - f) *ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (non pensionati) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;*
 - g) *ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*
 - h) *ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011.*

-
-

l'art. 4 comma 2 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo viene così modificato :

2.I terreni agricoli ricadenti nel comune di Chiaverano sono esenti dall'imposta ai sensi dell'allegato A della legge 28 dicembre 2001 n.448 come riportato all'art 11 comma 2 del presente regolamento

- **L'art. 5 "Abitazione principale, pertinenze ed unità immobiliari assimilate"** viene così modificato:

1. *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*
2. *Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*
3. *Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'esigenza*

effettiva del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

4. Sono equiparate all'abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Per poter fruire dell'equiparazione all'abitazione principale ed ottenere il beneficio dell'esclusione dall'IMU, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni richieste, sugli appositi moduli messi a disposizione dell'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata agevolazione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

- b) una sola unità immobiliare e le pertinenze possedute, così come definite ai sensi del presente articolo al punto 2), a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già titolari di trattamenti pensionistici erogati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per poter fruire dell'equiparazione all'abitazione principale ed ottenere il beneficio dell'esclusione dall'IMU, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità del trattamento pensionistico e la scelta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, sugli appositi moduli messi a disposizione dell'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata agevolazione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

- o **L'art. 10 "Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati inagibili o inabitabili"** viene così modificato:

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

1) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

2) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, ivi comprese le pertinenze, così come definite ai sensi del predetto articolo 5, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Qualora il soggetto passivo/comodante possieda altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello proprio e a quello concesso in comodato, la riduzione non trova applicazione.

2. *Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettera b), si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati aventi le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6/06/2001, n. 380. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.*

Si intendono pertanto inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

1) strutture orizzontali, solai e tetto di copertura, con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

2) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo parziale o totale;

3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino

Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, acqua, fognatura, ecc..). Non sono altresì considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare con la richiesta di riduzione, pena decadenza del beneficio.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. *Ai fini della decorrenza della riduzione di cui al comma 1 lettera c), si considera la data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro.*

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione d'uso gratuito dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione, corredata dal contratto di comodato registrato, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata riduzione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

4. *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato.*

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione in locazione dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione, corredata dal contratto di locazione registrato, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata riduzione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

2) DI RIAPPROVARE integralmente il regolamento IMU con le modifiche sopra evidenziate, nel testo che, allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che le modifiche del regolamento approvato con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

4) DI PRECISARE che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

5) DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione di approvazione modifiche al regolamento IMU, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Chiaverano 21/04/2016

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Fiorentini Maurizio

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

21/04/2016

Il Responsabile del Servizio Chiaverano
Economico Finanziario
F.to Furnari dott.ssa Margherita

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 05/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 05/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
li 05/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Divenuta esecutiva in data 15/05/2016

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
